

Scritta 867/2020
n. 1267/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4106 R.G. 2014, avente ad oggetto:
FIDEIUSSIONE – POLIZA FIDEIUSSORIA, e vertente

TRA

CIANI Adalgisa (CNIDGS61H63A509X), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia 18, presso lo studio dell'avv. Luigi Campese unitamente all'avv. Ugo Campese dal quale è rappresentata e difesa

ATTRICE

E

FALLIMENTO IN ESTENSIONE DELLA SOCIETA' DI FATTO IRREGOLARE COSTITUITA DALLA ITAL PRINT SRL, DA VITO ANTONIO SANGIUOLO (SNGVNT52C25G611B) E DALLA VI.RA. SRL (00867200628) E DEI PREDETTI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, dichiarato con sentenza n. 42/2018 del 21-06-2018 del Tribunale di Benevento, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Isola E1, presso lo studio dell'avv. Antonio Fico dal quale è rappresentato e difeso

ATTORE**NONCHE'**

GALIANO Raffaele (GLNRFL57S15E045W), GALIANO Gregorio (GLNGGR63H24H054T) e TARTARONE Domenico (TRTDNC55R30E045P), elett. dom. in Napoli, alla via San Carlo 16, presso lo studio dell'avv. Gaetano Ciccariello dal quale sono rappresentati e difesi con l'avv. Pierluigi Vicidomini del foro di Salerno

CONVENUTI

CONCLUSIONI: all'udienza relativa i procuratori delle parti costituite si riportavano alle difese svolte; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito della memoria conclusionale e di replica.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In via assolutamente preliminare deve disattendersi l'eccezione di estinzione del presente giudizio sollevata dalle parti convenute per essere stato il ricorso per riassunzione depositato in cancelleria dall'istante Ciano Adalgisa in data 25-10-2018 nonostante il fallimento dell'altra parte istante Sangiuolo Vito Antonio sia stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Benevento pubblicata in data 21-06-2018.

Orbene, all'esito di molteplici pronunce della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il termine di 3 mesi previsto dall'art. 305 cpc per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto decorra non già dalla sentenza dichiarativa del fallimento che ai sensi dell'art. 43 L.Fall. interrompe di diritto il processo ma dalla conoscenza legale di tale interruzione che nella specie può individuarsi – per le parti presenti- nella data dell'udienza (11-09-2018) in cui è stato dichiara-

to interrotto il processo all'esito della dichiarazione del procuratore costituito del Sangiuolo.

L'ordinanza della Suprema Corte n. 2658/2019 richiamata dalle parti convenute nella memoria conclusionale non appare rilevante atteso che nella fattispecie all'esame della Suprema Corte vi era stata effettivamente una conoscenza legale dell'evento interruttivo anteriore alla udienza nella quale è intervenuta la dichiarazione da parte del procuratore (una missiva inviata dal Curatore). Nel caso oggetto del presente procedimento nessun elemento può ricavarsi sull'epoca effettiva nella quale l'attrice Ciani Adalgisa abbia avuto legale conoscenza del fallimento del suo marito e consorte in lite (altra parte attrice nel presente procedimento) cossicchè il termine di tre mesi non può – come invece vorrebbe la difesa delle parti convenute – decorrere dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. Non sono pertanto decorsi i 3 mesi previsti dall'art. 305 cpc.

Si passa all'esame del merito della controversia.

Le originarie parti istanti hanno premesso che in data 18-10-2012 con atto per notar paolo Guida di Napoli hanno ceduto in favore delle parti convenute la proprietà delle loro quote di partecipazione al capitale della "Vinanda Società Agricola a r.l."; hanno aggiunto che all'art. 7 del richiamato atto pubblico di cessione era previsto quanto segue: "le parti si danno atto che nel corrispettivo delle presenti cessioni vi è anche l'obbligo solidale di liberare i venditori delle fideiussioni prestate ad Istituti bancari a garanzia dei debiti della società in oggetto entro il 31-12-2012".

Le originarie parti istanti hanno lamentato che con raccomandate del 5-09-2013 e del 27-09-2013 la BancaIrpina li aveva invitati quali fideiussori della Vinanda a r.l. al rimborso della somma di Euro

89.316,77 e della rata di mutuo ipotecario numero 0009000433846 scaduta il 30-06-2013; hanno altresì lamentato di essere altresì fideiussori della stessa Vivanda a r.l. nei confronti della Iccrea banca spa fino all'importo di Euro 1.500.000,00 in virtù di contratto di finanziamento fondiario agrario per notaio Pellegrino D'Amore di Avellino del 18-12-2008.

Sulla base di tali premesse le originarie parti istanti convenivano davanti a questo Tribunale le parti convenute in epigrafe indicate per sentire: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti all'obbligo contrattuale di liberare gli attori dalle fideiussioni prestate ad istituti bancari a garanzia di debiti della società in oggetto entro il 31-12-2012; 2) condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, arrecati agli attori in virtù della mancata liberazione delle fideiussioni prestate e/o in conseguenza dell'escussione delle stesse nei loro confronti, oltre interessi e rivalutazione dal 1-01-2013.

Orbene, come dedotto dalle parti convenute, alla clausola del contratto in oggetto deve riconoscersi un valore di mero accollo interno. Trattasi di una figura – non prevista espressamente dal codice civile all'art. 1273 ma riconducibile all'esercizio della autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – che ricorre allorchè il debitore (nella specie le parti istanti nel presente procedimento) convenga con il terzo (nella specie le parti convenute nel presente procedimento) l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione sicchè, normalmente, il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o ap-



prestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (cfr. Cass. n. 6936/1996). In effetti la clausola contrattuale in esame non attribuiva alcun diritto al creditore ma solo un generico obbligo in capo alle attuali parti convenute di procurare in favore delle parti istanti la liberazione dall'obbligazione in uno dei modi sopra alternativamente individuati (cfr. Cass. n. 4618/1983).

Nulla esclude che anche nel caso di accollo cd. interno il creditore possa aderire alla stipulazione così consentendo espressamente la liberazione del debitore accollato, così sostanzialmente rendendo tale accollo interno un vero e proprio accollo cd esterno privativo (e non cumulativo).

Nel caso di specie, si ripete, siamo in presenza di un accollo cd. interno con la specificità che gli accollanti qui convenuti si erano obbligati nei confronti delle originarie parti attrici a liberarle dai propri debiti entro il 31-12-2012 così implicitamente obbligandosi a fornire ai creditori elementi (quali ad esempio idonee garanzie personali sostitutive) che consentissero loro di aderire a tale stipulazione.

Tale liberazione (per fatto dei terzi creditori) non è avvenuta nei termini previsti nel contratto (31-12-2012) il che certamente integra l'inadempimento in capo alle parti convenute all'obbligo assunto nei confronti delle originarie parti istanti in virtù di specifica clausola contrattuale inserita nel contratto di cessione.

Accertato l'inadempimento delle parti convenute non può, tuttavia, essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalle originarie parti attrici le quali non hanno fornito alcuna dimostrazione di aver effettivamente corrisposto somme ai creditori in adempimento delle ob-

bligazioni per le quali, invece, avrebbero dovuto essere “liberate” dalle attuali parti convenute.

Ancora nella memoria conclusionale le originarie parti istanti deducono di essere destinatarie di richieste di pagamento, di atti di precetto e di ricorsi monitori da parte dei creditori dai quali avrebbero dovuto essere “liberati” ma non prospettano in alcun modo di aver effettivamente corrisposto le relative somme.

In conseguenza la domanda risarcitoria per danni patrimoniali va, allo stato, rigettata, restando comunque obbligate le parti convenute a tenere indenni le originarie parti istanti relativamente alle somme versate in virtù delle fideiussioni dalle quali avrebbero dovuto essere liberate per lo specifico patto contrattuale sottoscritto.

Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (pure formulata in citazione) deve rilevarsi come le parti istanti (cui incombeva il relativo onere) non hanno fornito alcuna prova (e nemmeno specifica allegazione) dei suddetti paventati danni non patrimoniali.

Le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda così provvede :

dichiara l'inadempimento da parte dei convenuti agli obblighi assunti in favore delle originarie parti attrici in virtù dell'art. 7 dell'atto di cessione per notar Paolo Guida di Napoli del 18-10-2012 e dichiara l'obbligo in capo alle suddette parti convenute di indennizzare le originarie parti attrici delle somme sborsate per le fideiussioni menzionate nel richiamato art. 7 del medesimo rogito;




rigetta per il resto la domanda attorea;
compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Napoli in data 22 gennaio 2020

IL GIUDICE UNICO

Dott. Giovanni Tedesco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Tedesco".